



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2010, proposto da:
Arnoldi Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Kumar, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Piazza
Mostra, 15

contro

il Comune di Rovereto, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio Dalbosco e Gianpaolo
Manica, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in
Trento, Via Paradisi, 15/1

nei confronti di

Costruzioni Debiasi S.r.l., non costituita in giudizio

per l'annullamento

- della nota prot. n. 27291 del Dirigente dell'area tecnica del Comune

di Rovereto, avente ad oggetto: "licitazione per l'appalto dei lavori realizzazione di un nuovo edificio da destinare a "Centro giovani". Comunicazione aggiudicazione e restituzione cauzione provvisoria", pervenuta a mezzo fax in data 22 giugno 2010;

e, per quanto occorrer possa,

- del verbale di aggiudicazione n. 3, dd. 27 maggio 2010, della Commissione di gara;

- del verbale ricognitivo, dd. 25 maggio 2010, della Commissione di gara;

- del verbale di aggiudicazione n. 2, dd. 13 maggio 2010, della Commissione di gara;

- della lettera-invito, diramata con nota prot. n. 1070, dd. 11 marzo 2010, del Dirigente coordinatore dell'Area tecnica del Comune di Rovereto, avente ad oggetto: "appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo edificio da destinare a "Centro giovani". Invito a licitazione";

- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto e per il risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovereto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato alla licitazione privata, indetta dal Comune di Rovereto, per l'appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo edificio da destinare a "Centro giovani".

All'esito della gara, dopo l'esclusione di tre concorrenti, la ricorrente è risultata aggiudicataria provvisoria.

Successivamente, però, la stazione appaltante ha riesaminato gli atti della gara ed ha proceduto all'esclusione per vizi formali di un'altra impresa, e precisamente della Leonardi Costruzioni s.r.l.. A seguito di ciò, è stata rideterminata la soglia di anomalia e l'aggiudicazione è stata disposta a favore della Pretti e Scalfi s.p.a..

La ricorrente ha allora fatto presente all'amministrazione che altre due offerte sarebbero dovute essere escluse per vizi formali, e precisamente quelle di F.lli Zuccherofino s.n.c. e di Costruzioni Pasqualini s.r.l.: dalla loro esclusione sarebbe derivata nuovamente l'aggiudicazione all'Arnoldi per effetto della nuova soglia di anomalia.

L'amministrazione ha parzialmente assecondato il rilievo della ricorrente ed ha escluso F.lli Zuccherofino s.n.c., mentre non ha

escluso Costruzioni Pasqualini s.r.l.

Da ciò è derivata l'ennesima rideterminazione della soglia di anomalia e l'aggiudicazione è stata disposta a favore di Costruzioni Debiasi S.r.l.

A sostegno del ricorso la Arnoldi costruzioni s.r.l. sostiene che:

- 1) la Leonardi Costruzioni s.r.l. non sarebbe dovuta essere esclusa, per la mancanza di una firma – a conferma di una correzione - su una pagina della lista delle lavorazioni e forniture;
- 2) se la Leonardi Costruzioni s.r.l. doveva essere esclusa, lo stesso trattamento avrebbe dovuto subire la Costruzioni Pasqualini s.r.l. per mancanza di un'analogo firma (con valenza alternativa o di correzione o di vidimazione della pagina);
- 3) il componente della commissione giudicatrice subentrato nel corso dei lavori non ha esplicitamente fatte proprie le precedenti determinazioni della commissione.

L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha controdedotto puntualmente concludendo per la reiezione del ricorso.

Sull'istanza cautelare proposta dalla ricorrente il TRGA si è pronunciato respingendola con ordinanza 30.7.2010, n. 98 confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza, sez. V, 11.10.2010, n. 4678.

Ciò premesso, venendo alle proprie considerazioni il Collegio reputa che il ricorso sia infondato per le ragioni che seguono.

La commissione giudicatrice ha disposto l'esclusione della ditta

Leonardi costruzioni s.r.l. avendo rilevato che non era stata specificamente approvata con l'apposita firma, prescritta dalla lettera di invito a pena di esclusione, la modifica di una quantità di lavori (precisamente a pag. 1, n. 12).

Su quella pagina, in calce, è apposta soltanto la firma con timbro di vidimazione della pagina, come su tutte le altre pagine, che ovviamente non equivale a conferma della correzione.

L'esclusione della Leonardi costruzioni s.r.l. è perciò legittima e conforme alla *lex specialis*.

La stessa commissione giudicatrice ha invece omesso di escludere dalla gara la ditta Costruzioni Pasqualini s.r.l., in quanto a pag. 21 dell'elenco dei lavori la cancellazione di un prezzo unitario (alla voce n. 254 - serrande, erroneamente apposto sulla riga dove mancava la relativa quantità) risultava irrilevante poiché lo stesso prezzo era riportato nella pagina successiva, nella riga corretta dove era associata la relativa quantità.

In altri termini, non si è trattato della correzione ma della trasposizione di un prezzo unitario nella pagina successiva, sulla riga corretta, mentre le somme dei prezzi unitari non hanno subito alcuna modifica.

Ad abundantiam ac explicationem la concorrente ha apposto la dicitura "per conferma" accanto alla somma dei prezzi nella pagina.

Inoltre, la lettera di invito non sanzionava con l'esclusione la mancata conferma mediante sottoscrizione di eventuali correzioni

dei prezzi unitari, mentre tale sanzione era invece comminata per le eventuali modifiche alle quantità delle singole voci di lavori e forniture.

Per tali ragioni, i primi due motivi di ricorso si rivelano infondati.

E' altresì infondato il terzo motivo, in quanto nessun dovere di esplicita conferma dell'operato della commissione incombe al componente che sostituisca altro membro dimissionario, essendo ciò implicito nell'accettazione della nomina e nella partecipazione ai lavori dell'organo collegiale.

In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, attesa la problematicità del caso che ha costretto l'amministrazione a più rettifiche dell'esito della gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Alma Chiettini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)